

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1956

(84^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 »
(1322) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1557, 1558, 1560, 1563, 1564, 1565, 1567
CENINI, relatore	1560
DE LUCA LUCA	1557, 1558
GAVA	1567
JANNACCONE	1560, 1567
MARINA	1559, 1564, 1566
MINIO	1558, 1559, 1563, 1564, 1566
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1558, 1559, 1560, 1563
RODA	1559, 1560, 1562, 1563
TOMÈ	1558, 1559

« Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri Enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1355) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1569, 1570
GAVA, f.f. relatore	1569
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze	1570

« Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui » (1356) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1567, 1568, 1569
BRACCESI, relatore	1567
GAVA	1568, 1569
RODA	1568, 1569

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Gava, Jannaccone, Marina, Mariotti, Minio, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnolli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 » (1322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per gli anni 1955 e 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA LUCA. Signor Presidente, data l'importanza della materia trattata da questo disegno di legge, chiederei, se fosse possibile,

rinvviare ad una prossima seduta la discussione del provvedimento stesso, al fine di consentire un più approfondito studio delle questioni ad esso connesse.

MINIO. Vorrei brevemente esprimere, se l'onorevole Presidente me lo consente, la mia opinione in merito alla richiesta di rinvio presentata dal collega De Luca.

È vero che i bilanci comunali attendono di essere pareggiati, ma, siccome questo disegno di legge stabilisce in sostanza che i Comuni debbono provvedere con i loro mezzi e concede soltanto la facoltà di contrarre mutui, credo che qualche giorno di ritardo non possa aggravare la situazione. Infatti bisogna richiedere l'autorizzazione, trovare chi concede i mutui e via dicendo. Qualche giorno di ritardo non aggrava le difficoltà di cassa dei Comuni perchè queste rimangono inalterate.

D'altra parte noi abbiamo parecchie osservazioni da fare sulla decisione presa dal Governo di non dare più alcuna integrazione ai Comuni, lasciando che si sistemino contraendo mutui. Non è insomma possibile che i Comuni e le Province siano costretti a fare trenta o quaranta miliardi di mutui non per destinarli ad opere pubbliche, ma per pareggiare i bilanci ordinari; ossia, in altre parole, per pagare le spese ordinarie come gli stipendi agli impiegati o ad eseguire l'ordinaria manutenzione.

Si dice sempre che i Comuni non si debbono indebitare, ma in realtà li mettiamo in queste condizioni. Per cui una delle due: o lo Stato si decide a dare ai Comuni i mezzi necessari perchè essi possano far fronte alle loro spese ordinarie, oppure bisognerà che lo Stato intervenga per integrare i bilanci quando i Comuni, fatti tutti gli sforzi, non riescono a raggiungere il pareggio. Cito il caso di un comune della provincia di Roma, Genzano, che ha una entrata di 70 milioni annui, dopo aver applicato il massimo delle supercontribuzioni; questo Comune ogni anno deve accendere un mutuo di 30-35 milioni per far fronte al disavanzo del bilancio e si è ridotto a non aver più garanzie per i mutui da contrarre per la esecuzione di opere pubbliche.

Questa situazione è troppo grave e non possiamo affrontarla dicendo: i Comuni facciano mutui e se la cavino per conto loro! Lo Stato ha invece il dovere di provvedere affinché i

Comuni siano messi in grado con le loro risorse di pareggiare i bilanci economici, o di intervenire per integrare quei bilanci deficitari ove lo sforzo fiscale non consente altre risorse.

Per questo mi associo alla richiesta di rinvio della discussione di questo disegno di legge, perchè noi vorremmo proporre che lo Stato assuma un atteggiamento diverso di fronte a questo problema.

PRESIDENTE. La materia evidentemente è molto importante e non c'è alcuno che possa dissentire sulla necessità di esaminarla con tutta la calma possibile. Peraltro io direi di cominciare a discuterne oggi stesso, e di rimandare la chiusura della discussione ad un'altra seduta.

Così facendo, infatti, possiamo cominciare a chiarire le idee, il relatore può esprimere il suo pensiero e ponderare poi meglio le obiezioni dei colleghi.

DE LUCA LUCA. Mi rimetto alla proposta del Presidente.

TOMÈ. Vorrei conoscere, se possibile, dall'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze a quale punto è la preparazione di quei provvedimenti di legge che dovrebbero sopprimere alle deficienze finanziarie degli Enti locali. Perchè il discorso su questo disegno di legge è collegato a quei provvedimenti di cui si è già parlato in passato.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il ministro Andreotti ha già fatto delle dichiarazioni al riguardo in una seduta del Senato. Egli ha affermato che tutto il complesso dei provvedimenti per il riordinamento sia pure parziale della finanza locale sarà presentato entro il mese di marzo. I signori commissari ricorderanno certamente tali dichiarazioni fatte in occasione della discussione in Aula della legge Longoni che, d'accordo fra tutti i partiti, fu rinviata per esaminarla insieme a quel provvedimento sulla finanza locale che sarà presentato al Parlamento nel mese di marzo.

Ecco perchè di fronte a questa situazione, vale a dire alla prossima presentazione di un disegno di legge di riordinamento della finanza locale — che prenderà un periodo di tempo

relativamente lungo per la sua definitiva approvazione — è urgente un provvedimento di natura provvisoria, quale quello che stiamo esaminando.

Siccome per il 1956 il provvedimento sulla finanza locale non potrà essere operante, è urgente che il disegno di legge in esame, che riguarda essenzialmente il 1956, arrivi in porto il più presto possibile, perchè i Comuni stanno facendo degli sforzi di tesoreria non indifferenti. Nei loro bilanci infatti hanno già previsto l'accensione di mutui per ottenere il pareggio contabile, ma questi mutui non sono ancora stati contratti, e dovranno essere perfezionati nei modi che la legge prevede quando eventualmente sarà stata approvata questa disposizione.

Ecco la ragione dell'urgenza.

TOMÈ. Sotto questo profilo mi pare che, poichè si resta sul piano della provvisorietà, tanto vale affrontare l'esame di questo provvedimento. O lo rimandiamo di qualche mese o lo approviamo senz'altro nella speranza che i provvedimenti che verranno proposti andranno incontro a quelle esigenze di fondo cui ha accennato il collega Minio.

MINIO. Dal momento che siamo entrati nella discussione accettando la proposta del Presidente di non terminare in questa seduta l'esame del disegno di legge, cominciamo regolarmente e sentiamo il pensiero del relatore.

MARINA. A me parrebbe utile entrare a fondo nella discussione sin da questo momento.

RODA. Chiedo la parola per mozione d'ordine. A me sembra che nello stato di incertezza in cui ci si trova, iniziare una discussione con il proposito di non portarla a termine significhi perdere tempo. D'altra parte l'incertezza deriva anche dal disegno di legge in esame che non fa che ripetere i motivi dei disegni di legge che hanno avuto per scopo il ripiano dei bilanci degli Enti locali per gli anni 1954 e 1955.

A che cosa si ispira questo disegno di legge? Semplicemente ad un concetto di tamponamento. Qui in altre parole non si è potuto o, diciamo meglio, non si è voluto vedere la realtà nella sua tragicità per quel che riguarda

le finanze locali; e quindi si va avanti con il sistema di tamponare i *deficit* dei Comuni, che sono rilevanti, con delle nuove assunzioni di debiti che evidentemente non faranno che peggiorare la situazione finanziaria ed economica dei Comuni, perchè ogni nuovo debito comporta maggiori aggravii per gli interessi.

Vorrei ricordare brevemente alla Commissione come il disavanzo complessivo di tutti i Comuni della Repubblica sia passato dai 55 miliardi nel 1950 ai 116 miliardi del 1954. Il che sta a significare che solo in cinque esercizi finanziari il *deficit* complessivo dei Comuni italiani è raddoppiato.

Evidentemente non è con questo disegno di legge che autorizza i Comuni a contrarre nuovi debiti che si risana una situazione di questo genere. Per cui, se non vogliamo continuare nella politica dello struzzo, sarebbe opportuno rinviare sia pure di pochi giorni la discussione in maniera da poterci preparare adeguatamente e vedere di concretare da parte nostra uno schema di disegno di legge che sia meno transeunte e meno empirico di quello in esame.

MINIO. Vorrei far presente al senatore Roda che la cifra indicata si riferisce al disavanzo finanziario, mentre il progetto di legge che esaminiamo si riferisce al disavanzo economico. Questo mi pare che si aggiri sui 13 miliardi per le Province e su 20 circa per i Comuni. Ma per questi ultimi non ho dati precisi.

RODA. Rettifico: il disavanzo è economico perchè è relativo ad entrate effettive ordinarie e straordinarie.

MINIO. No, senatore Roda. Quando lei parla di disavanzo finanziario vi comprende anche le opere pubbliche che sono fatte con i mutui. Qui si tratta invece di rapporto tra entrate e spese ordinarie e straordinarie ricorrenti; cioè si ha riguardo al bilancio ordinario. Insomma, come ho già avuto occasione di dire, si tratta di Comuni che non riescono a far fronte alle spese ordinarie.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono 28 miliardi di *deficit*, comprese Napoli e Roma! Togliendo questi due Comuni, il *deficit* si aggira intorno ai 12 miliardi.

CENINI, *relatore*. Volevo parlare sulla proposta di rinvio fatta dal collega De Luca Luca, ma, essendo stata questa superata dalla proposta del Presidente, rinuncio a prender la parola su tale argomento. Mi pare ora per altro che il collega Roda faccia la medesima proposta di rinvio, alla quale io non sono contrario, poichè sono del parere che sia meglio cominciare a discutere un disegno di legge e concludere la discussione nella medesima seduta.

Se i colleghi hanno bisogno di un rinvio per studiare meglio la materia, credo che la proposta possa essere accettata.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Insomma per la prossima volta dovrebbe esserci una discussione definitiva!

RODA. Non so se mi sono spiegato bene. Di fronte ai disavanzi di parte effettiva, i disavanzi che derivano dalla differenza tra entrate effettive ed uscite effettive ordinarie e straordinarie, di fronte a dei massicci *deficit*, ripeto, che sono aumentati nel rapporto di uno a due nel periodo 1950-54, io penso che non sia con dei sistemi empirici di questo genere che si possa rimediare.

JANNACCONE. A me pare che qui ci sia una confusione. Sono in corso di elaborazione provvedimenti del Governo che riguardano tutto l'assestamento della finanza locale; c'è anche una Commissione di studio ...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*.che ha finito i suoi studi!

JANNACCONE. Il disegno di legge tratta per così dire una questione di tesoreria dei Comuni. Si tratta di vedere come per il 1956 possa esser colmato il *deficit* quindi come possa aversi il ripiano del disavanzo. Si propone di colmare questi disavanzi per mezzo di mutui. Ora a me sembra che si tratti di due cose perfettamente diverse e che non conviene confonderle assieme. Se vi sono dei Comuni che debbono provvedere a queste esigenze di tesoreria, questo disegno di legge li autorizza a prov-

vedere per mezzo di mutui. Vedranno poi i mutuanti quali saranno le condizioni per stipulare questi mutui.

Concludendo, quindi, a me pare che si dovrebbe discutere e concludere rapidamente la discussione su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Giustamente è stato detto come questo disegno di legge sia relativo al modo come i Comuni debbono fronteggiare per il 1956 il *deficit* per il loro bilancio economico. Ora se per il 1956 attendiamo la definitiva approvazione del provvedimento sulla finanza locale, che sarà presentato entro marzo, si può prevedere che prima dell'autunno non si sarà ancora giunti ad una conclusione. Quindi tutti questi Comuni che hanno problemi di tesoreria da affrontare si troveranno in uno stato di disagio. Comunque i Comuni non sono obbligati a contrarre questi mutui.

RODA. Scusatemi se insisto brevissimamente. Era una questione di ragion pratica che mi ha spinto a fare quella proposta, perchè se noi decidiamo di cominciare la discussione senza chiuderla in questa seduta, correremo il pericolo di ritornare la prossima volta sulle parole dette perdendo delle ore preziose. Se cominciassimo oggi per terminare in questa stessa seduta lo capirei, ma lasciare sospesa la cosa a mezz'aria è un ripiego che, a mio modo di vedere, non va assolutamente.

PRESIDENTE. Anche io ero di questo parere all'inizio ma il fatto è che ci troviamo di fronte ad una giusta osservazione, che cioè si tratta di un problema di tesoreria che riguarda questi bilanci, problema che non possiamo rimandare per attendere la legge sulla sistemazione delle finanze comunali. Riterrei quindi opportuno cominciare subito l'esame del disegno di legge salvo poi eventualmente a non chiudere la discussione in questa seduta.

Se non si fanno altre osservazioni così rimane stabilito.

CENINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge fa seguito ai provvedimenti legislativi di questi ultimi anni recanti disposizioni per il ripiano dei bilanci deficitari di Comuni e Province.

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo è stata la legge 9 agosto 1954, n. 635, con la quale veniva disposto: per l'anno 1953, la possibilità di contributi in capitale e l'autorizzazione di mutui per la parte di disavanzo non coperta dal contributo; per l'anno 1954 (articolo 6) invece la possibilità di essere autorizzati ad assumere mutui ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, relativo cioè a mutui che possono essere garantiti dallo Stato.

Quindi vi erano due diverse disposizioni, una per il 1953 e una per il 1954. Il disegno di legge in esame reca disposizioni per i bilanci del 1955 e del 1956. Si tratta sempre di Comuni che non riescano a conseguire il pareggio economico e cioè il pareggio tra entrate e spese effettive ordinarie, aumentate delle spese delle rate di ammortamento dei mutui (gli interessi sono compresi nelle spese effettive) e di provincie che non riescano a conseguire il pareggio tra entrate e spese ordinarie.

Questo nonostante l'applicazione, per i Comuni per quanto riguarda il 1955, dei mezzi previsti dall'articolo 332 della legge comunale e provinciale del 1934, sostituita dall'articolo 5 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, il quale prevede l'applicazione di una eccedenza sul terzo limite del 400 per cento sulla sovrimposta fondiaria terreni e sull'addizionale redditi agrari e del 50 per cento sulle tariffe massime di tutte le imposte e tariffe non afferenti a servizi pubblici (escluse l'imposta di famiglia e l'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni), nonché l'aumento delle tariffe massime della imposta di consumo nei limiti consentiti dall'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Prevede inoltre possibilità di autorizzazione di ulteriori aumenti su queste imposte.

Invece per le provincie l'applicazione dei mezzi previsti dall'articolo 336 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, sostituito dall'articolo 35 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, il quale si riferisce ad enti che non conseguano il pareggio nonostante l'applicazione di eccedenze fino al 300 per cento sulla sovrimposta fondiaria e sulla

addizionale sui redditi agrari e che possono essere autorizzati ad ulteriori aumento di imposte.

Questo per quanto riguarda i bilanci del 1955. Invece per quanto riguarda il 1956, si tratta di comuni e provincie che, nonostante l'applicazione di supercontribuzioni in misura non inferiore al 350 per cento per i Comuni ed al 300 per cento per le Provincie sulla sovrimposta sul reddito dominicale dei terreni, al 500 per cento sulle addizionali sui redditi agrari, al 50 per cento sulle altre imposte e tasse (esclusa la sovrimposta fabbricati, l'imposta di famiglia, l'imposta bestiame e l'imposta sulle industrie, commerci e professioni e relativa addizionale provinciale), non riescano a conseguire il pareggio economico del bilancio.

Quindi si tratta di disposizioni diverse per il 1955 e per il 1956. Per il 1955 vi è riferimento ai provvedimenti di cui agli articoli 332 e 336 del testo unico del 1934; invece per il 1956 è fissato nel disegno di legge una misura per l'applicazione delle supercontribuzioni.

La differenza di trattamento — diciamo così — mi pare spiegabile e comprensibile. Di fatti per il 1955, anno che è già finito, non sarebbe più possibile fissare dei minimi di supercontribuzione che, se non già applicati, metterebbero gli enti nell'impossibilità di ottenere il mutuo per il ripiano con la garanzia dello Stato. Per il 1956 invece è possibile agli enti provvedere nel senso previsto dal disegno di legge.

Il principio che viene introdotto con questo disegno di legge mi pare sia opportunissimo: cioè quello di fissare un minimo di supercontribuzione perchè questi enti, Provincie e Comuni, siano autorizzati a contrarre mutui per il ripiano dei loro bilanci mediante eventuale garanzia dello Stato, quando non c'è assolutamente possibilità da parte di questi enti di dare la propria garanzia.

Mi pare insomma che il principio sia volto a stimolare gli enti ad applicare al massimo, e cioè nella misura massima compatibile con la capacità contributiva dei cittadini, le imposte, secondo i criteri di carattere generale adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale e cioè 350 per cento per i Comuni e 300 per cento per le Provincie sulla sovrim-

posta sul reddito dominicale e 500 per cento sulle addizionali sul reddito agrario e 50 per cento sulle altre imposte.

Vi sono poi delle disposizioni speciali che riguardano i Comuni montani e quelli delle piccole isole, di cui all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703. Per questi la misura minima delle supercontribuzioni, per il 1956, per essere ammessi all'autorizzazione di accensione di mutui per il ripiano dei bilanci con garanzia dello Stato, è ridotta alla metà. Ciò naturalmente in considerazione della minore capacità contributiva dei cittadini di tali zone.

Per i Comuni e per le Province delle Regioni a statuto speciale, rimangono invece in vigore le disposizioni dell'articolo 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288, e cioè la possibilità per le Regioni a statuto speciale di richiedere alla Commissione centrale per la finanza locale che si proceda all'esame dei bilanci degli enti deficitari per giungere, secondo le proposte di quest'ultima, all'applicazione di supercontribuzioni nella misura indicata.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone poi che la eventuale garanzia dello Stato sui mutui di ripiano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, sia limitata all'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato. Detta garanzia era data nei casi di impossibilità del mutuatario di presentarla per proprio conto. Il Governo propone che, in ogni caso, non possa più riguardare l'intero ammontare del mutuo, ma solo l'80 per cento. Anche questa innovazione mi sembra giustificata. Bisogna infatti fare in modo che gli enti siano stimolati al massimo a fare ricorso alle proprie possibilità e quindi, superato il periodo di maggiori difficoltà, non facciano esageratamente conto sulla garanzia statale.

Io sono comunque del parere che se vi sono delle situazioni assolutamente inguaribili da parte di certi Comuni o di certe Province, si facciano dei provvedimenti di carattere speciale per questi piuttosto che mantenere provvedimenti di carattere generale, con disposizioni che poco alla volta debbono essere abbandonate.

Si comincia con questo disegno di legge a ritirarsi sull'80 per cento della garanzia dello Stato, garanzia che prima era data per il 100 per cento. Successivamente penso ci si ritirerà probabilmente più indietro man mano che la situazione economica presenterà sperabili ulteriori miglioramenti. Ma penso anche che probabilmente, soprattutto nel meridione, ci saranno Comuni e Province che nonostante tutti i miglioramenti si troveranno sempre in gravi difficoltà per ripianare per proprio conto i bilanci.

Quindi, ripeto, sono maggiormente favorevole ad eventuali provvedimenti di carattere particolare che riguardino singoli comuni e singole province, per cui si possa constatare come con i propri mezzi non riescano a far fronte ai propri bisogni, piuttosto che mantenere un provvedimento di carattere generale.

Le disposizioni degli articoli 4 e 5 mi sembrano del tutto ovvie. Si tratta della designazione degli istituti finanziari da parte del Ministero del tesoro, nonché della facoltà di ispezione del Ministero dell'interno già prevista nei provvedimenti precedenti.

È ovvio infatti che sia il Ministero del tesoro ad indicare quali debbono essere gli Istituti che possono provvedere ai mutui; così pure la facoltà di ispezione da parte del Ministero dell'interno è ben spiegabile, se si pensa che si tratta di Province e di Comuni che ricorrono a questo provvedimento, richiedendo quindi la garanzia dello Stato. Lo Stato pertanto ha diritto ad eseguire ispezioni per accertare la situazione finanziaria di questi enti.

Concludendo, nel complesso mi pare che il provvedimento di legge al nostro esame debba essere accolto così come è stato formulato dal Governo.

RODA. Io non ripeterò certamente quanto ho detto qualche minuto fa, ma la relazione del resto esauriente ed esplicita del senatore Cenini in aggiunta a quella che precede il disegno di legge mi suffraga nel convincimento che la sede più opportuna per trattare questo complesso problema dei Comuni non sia la Commissione. Io sono veramente perplesso sul fatto se non sia il caso di portare questo disegno di legge in Aula, se non altro per raggiungere lo scopo di stimolare il Governo a presentare

quel famoso disegno di legge integrale che permetta il risanamento se non totale, almeno parziale in questo settore.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma c'è già in proposito un impegno formale!

RODA. Dalla relazione del collega Cenini non abbiamo sentito parlare di finanza degli enti periferici in special modo di quelli dei Comuni; sta di fatto che senza andar troppo lontano nel tempo, i debiti assunti dai Comuni in questi ultimi esercizi sono saliti dai 273 miliardi del 1953 ai 300 miliardi del 1954. Non conosciamo in questo momento quali siano i debiti attuali dei Comuni.

D'altra parte, egregio Sottosegretario Piola, sappiamo benissimo che dal 1953 i provvedimenti dello Stato hanno avuto il duplice aspetto di integrazione dei bilanci comunali e di prestito ai Comuni; nel 1954 lo Stato è intervenuto semplicemente per prestare ai Comuni.

MINIO. Per autorizzarli ai mutui! Non presta niente lo Stato!

RODA. Non sottilizziamo! Quello che interessa quando ci si parla non è di dire delle parole ma delle cose. Io penso di dire delle cose e non delle parole. Ho inteso dire: « prestare le garanzie statali ».

D'altra parte in che situazione ci si trova ora? Nel 1954 il contributo dello Stato quasi esclusivamente sotto forma di mutui è sceso a 136 miliardi. È possibile andare avanti in una situazione di questo genere? È possibile continuare a riproporre tutti gli anni la medesima legge che autorizza i Comuni ad accendere dei mutui per il ripiano del proprio *deficit*? E mi si scusi se uso un termine che non piace troppo al senatore Jannaccone.

Ecco il motivo per cui dico: in una situazione veramente cronica, in una situazione in molti casi inguaribile, in cui si trovano i nostri Comuni e le nostre Provincie, allo scopo di polarizzare l'attenzione su una situazione di questo genere, la discussione secondo me dovrebbe trasferirsi in Aula in maniera da richiamare non solo l'attenzione del Governo, il quale la metterà e non ne dubito, ma l'atten-

zione dei colleghi del Parlamento sulla situazione di fatto che credo di avere esposto sinteticamente.

PRESIDENTE. Senatore Roda, mi pare che riassumendo il pensiero espresso da tutti gli oratori, si tratti di un provvedimento eccezionale transitorio che riguarda dei bilanci già chiusi e dei bilanci ancora in corso.

Per il 1956 infatti si dichiara che non è possibile che il provvedimento di legge che deve provvedere alla finanza locale possa essere approvato in tempo utile in modo che i debiti del 1956 possano essere coperti. Pertanto il disegno di legge in esame vuol permettere ai Comuni, nel modo prospettato, di coprire il disavanzo economico del 1955 e del 1956.

Il senatore Roda ha ragione: il provvedimento della sistemazione della finanza locale va esaminato con ampiezza di vedute e di discussioni e non in una rapida seduta. Quando verrà il provvedimento preannunciato, lo discuteremo a lungo, ma si tratterà di tutto l'avvenire e speriamo che Comuni e Provincie siano messi in grado di far fronte alle loro esigenze. Ora invece si tratta, come ha ben detto il senatore Jannaccone, di un problema di tesoreria, di pagamento di debiti già contratti. A questa situazione non può provvedersi con il disegno di legge che deve essere presentato e che non sappiamo quando diventerà esecutivo.

Credo che tutti concordiamo sul fatto che i Comuni hanno necessità di chiudere le partite che sono rimaste in sospeso nel 1955 e quelle che rimarrebbero in sospeso nel 1956. Questo è stato spiegato bene anche dall'onorevole Sottosegretario Piola, per cui preghe- rei il senatore Roda e gli altri onorevoli colleghi di considerare se non sia opportuno chiudere questa pagina che non ha seguito, perchè riguarda un breve periodo di tempo.

RODA. Mi scusi, signor Presidente, ma un seguito c'è stato, perchè è la terza volta che ci troviamo in questa situazione!

Scusate la mia pedanteria, che però non è cattiveria: se ci si trova di fronte ad un fatto eccezionale si deve proporre un provvedimento in materia una volta sola e non ogni anno. Sono contrario a questo ripetersi di eccezioni!

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (22 febbraio 1956)

MINIO. Noi avevamo fatto una richiesta di rinvio che mi pare non avrebbe pregiudicato di molto la situazione. Abbiamo poi acceduto alla proposta del Presidente di iniziare la discussione per terminarla la prossima settimana. Non so se questa proposta del Presidente sia tutt'ora mantenuta...

PRESIDENTE. Avevo detto che era conveniente cominciare ad esaminare subito il provvedimento, rimandando il seguito della discussione ad altra seduta.

MINIO. Se la proposta non fosse mantenuta e si decidesse di continuare la discussione fino al suo esaurimento, noi saremmo costretti a chiedere la rimessione di questo disegno di legge all'Assemblea, il che però vorremmo evitare di fare.

Ora mi sia consentito di aggiungere qualche altra cosa dopo quello che è stato detto dal senatore Cenini, relatore.

Innanzitutto questo progetto di legge, come abbiamo chiarito, riguarda i disavanzi economici dei Comuni e delle Provincie. Si tratta cioè dei Comuni e delle Provincie che non riescono, malgrado l'applicazione di tutti i mezzi consentiti dalla legge, a pareggiare i loro bilanci, cioè a far fronte alle spese ordinarie.

Sono escluse cioè da questo provvedimento tutte quelle operazioni che compiono i Comuni per far fronte alle opere pubbliche di carattere straordinario. È fuori dubbio, e su questo non vi è discussione, che queste opere, quando sono veramente straordinarie, non si possono fare che con mutui. (*Interruzione del senatore Cenini*).

Veda senatore Cenini, quando si fa un'opera pubblica, e questa viene attuata con un mutuo, al mutuo corrisponde l'opera realizzata, cioè la risoluzione di un determinato problema cittadino, la istituzione di un determinato servizio ed è giusto che la spesa per l'opera pubblica venga ripartita nel tempo.

Se io faccio infatti un acquedotto al mio paese e contraggo un mutuo, al mutuo corrisponde un acquedotto, ho dato l'acqua al mio paese ed è giusto che anche le generazioni future paghino questa opera della quale beneficeranno. Ma se faccio un mutuo per pagare gli

impiegati o per fronteggiare una spesa ordinaria di manutenzione, non ho risolto nulla ed ho aggravato il bilancio futuro. Questa è la differenza tra questi mutui, cioè tra un mutuo per un'opera pubblica o un mutuo per far fronte a spese ordinarie.

MARINA. Come vorrebbe allora risolvere il problema?

MINIO. Intanto va stabilito che questi disavanzi sono sempre disavanzi accettati e definiti dagli organi di tutela. Molte volte si parla di Comuni e di Provincie che spendono e spendono: sia ben chiaro che quando si tratta di questi disavanzi, sono disavanzi accertati in sede di organi di tutela; quindi casi in cui è chiaro, preciso, fuori dubbio, che si tratta di enti che non hanno avuto nessun'altra possibilità di pareggiare le loro spese.

La situazione è peggiorata, perchè l'aumento delle spese ha superato l'aumento delle entrate, e perchè in sede legislativa non si è mancato in questi ultimi tempi di approvare provvedimenti che hanno diminuito le entrate dei Comuni o che, per lo meno, le hanno limitate. Basti pensare al divieto indiscriminato delle supercontribuzioni sul bestiame, al provvedimento sull'imposta generale sull'entrata che ha provocato nuove perdite ai Comuni per la faccenda dell'imposta di consumo sulle carni di vitello, ed altri. Una serie di provvedimenti, che, mentre i Comuni dovevano affrontare nuovi oneri, come l'aumento di stipendi agli impiegati, hanno invece diminuito le entrate di questi enti.

Ci si dice ora che si è in attesa di alcuni provvedimenti che dovrebbero venire incontro alle difficoltà delle finanze comunali e provinciali. Noi non abbiamo cognizione di questi provvedimenti, però mi si consenta di dire, vorrei essere smentito, che da quello che è trapelato sulla stampa e da quanto abbiamo saputo per via traversa, i Comuni e le Provincie hanno tutte le ragioni per essere più preoccupati che speranzosi per quello che potrebbe accadere.

Questo in esame sarà l'ultimo dei provvedimenti in discussione, si è detto, per pareggiare i bilanci comunali, ma è una afferma-

zione su cui sono leciti molti dubbi e vedremo se questa nostra supposizione sarà o meno suffragata.

Il collega Cenini ha detto: i Comuni debbono fare gli sforzi necessari per trovare i mezzi sufficienti per le loro necessità, perchè i loro compiti di istituto siano assolti. Ove si tenga presente che questi *deficit* sono risultati dall'esame dei bilanci effettuato dagli organi di controllo si può essere tutti tranquilli che il massimo sforzo è stato fatto.

Ma c'è di più. Quando all'articolo 2 si stabilisce che l'autorizzazione a contrarre i mutui a pareggio è data solo nel caso si siano applicate certe supercontribuzioni, non appare giusta l'affermazione del senatore Cenini, che le supercontribuzioni si applicano in base alla capacità contributiva dei cittadini, perchè qui non c'è riferimento alla capacità contributiva dal momento che si chiede per tutti i Comuni di applicare questi minimi di supercontribuzioni, come condizione per la autorizzazione a contrarre mutui. Quindi dove è il riferimento alla capacità contributiva? Non mi pare che la preoccupazione da noi espressa sia eliminata.

Per quanto si riferisce alla garanzia dello Stato, mi pare, e mi spiace di doverlo notare, che la garanzia non significa contributo dello Stato. Quando lo Stato si sostituisce al Comune nella garanzia, non dà infatti alcun contributo. Quando il Comune non ha cespiti delegabili, lo Stato lo sostituisce, ma ciò non vuol dire che lo Stato dia qualche cosa. La realtà è che con questo provvedimento il Governo dichiara di non voler dare più nulla. Questo è il fondo del problema!

Si dirà: voi volete accollare allo Stato determinati oneri che debbono far carico ai Comuni. Ma è giusto che sia così, e in primo luogo perchè deve intervenire la solidarietà nazionale nei confronti di quei Comuni che non possono trarre dal loro ambiente economico i mezzi necessari ai propri bisogni. Non è questo un concetto parassitario. Noi respingiamo il concetto che la finanza comunale debba essere un'appendice della finanza dello Stato, ma quando si tratta di Comuni di zone depresse, che hanno bisogno di spendere, ma

che non possono ricavare i mezzi sufficienti dalla loro popolazione, è giusto che intervenga lo sforzo della Nazione.

Perchè è scomparso da questo disegno di legge qualsiasi contributo in capitale da parte dello Stato quando la situazione dei Comuni è peggiorata? Nella legge relativa ai bilanci 1953, insieme alla garanzia lo Stato vi interveniva con un contributo di circa 4 miliardi. Non era molto, ma era qualche cosa; adesso è scomparso anche questo contributo.

In secondo luogo non va dimenticato che i Comuni e le Province, onorevole Presidente, non sono il Governo. Il Governo, di fronte a determinate necessità, può trovare nuove entrate, nei limiti in cui questo è ammissibile in rapporto alla capacità contributiva dei cittadini, predisponendo appositi provvedimenti di legge. Il Governo, quando deve aumentare gli stipendi agli impiegati, propone una legge e si procura nuove entrate. I Comuni invece non hanno niente di tutto questo: quando essi debbono provvedere, ad esempio, ad adeguare gli stipendi dei propri impiegati a quelli degli impiegati dello Stato, non hanno uno strumento legislativo che sovvenga alle loro necessità. I mezzi dei quali dispongono i Comuni e le Province sono quelli che sono, per cui si fa presto a dire che essi debbono fare uno sforzo. Lo potranno fare quando sarà stato, in sede legislativa, provveduto per dare loro le relative facoltà. In queste condizioni è giusto che sia lo Stato, cui va la responsabilità delle difficoltà in cui si dibattono Comuni e Province, in attesa della soluzione del problema di una riforma democratica della finanza locale, ad integrare i loro bilanci.

Non si deve partire dal presupposto che vogliamo discutere la questione per mandarla alle lunghe: vogliamo solo che lo Stato intervenga per integrare almeno in parte i bilanci degli enti locali. Sta tutta qui la questione!

PRESIDENTE. Senatore Minio, mi sembra che le idee da lei esposte potrebbero tradursi in proposte di emendamenti in modo che la discussione potrebbe assumere un aspetto più concreto. Di fronte alla prospettiva accennata dal senatore Roda di richiedere la rimessione in Aula del provvedimento, mi sembra oppor-

tuno di rinviare di qualche giorno la discussione per poter conoscere questi emendamenti e per poter quindi chiudere la discussione.

MINIO. Assicuro il Presidente che non abbiamo alcuna intenzione di sabotare questo provvedimento. Noi ci rendiamo conto della necessità di approvare questo disegno di legge, sia pure modificato, e di approvarlo rapidamente. Comunque sia, peraltro, le difficoltà dei Comuni rimangono quelle che sono, anche se tardiamo di una settimana.

Ci riserviamo nella prossima seduta di presentare gli emendamenti che riteniamo opportuni.

MARINA. Ho ascoltato attentamente le osservazioni fatte dal senatore Minio perchè volevo rendermi conto di quale era il nocciolo del suo intervento, nocciolo che io condivido perchè sono decisamente contrario acchè si possa concedere l'applicazione di supercontribuzioni che andrebbero a carico dei Comuni che sono i più poveri. Praticamente infatti sono i Comuni più poveri che debbono applicare ai propri cittadini delle supercontribuzioni, mentre i Comuni più ricchi queste supercontribuzioni le possono evitare perchè per lo più il loro bilancio è in pareggio. Questo fatto pone effettivamente un problema politico di fondo: è giusta la attuale nostra legislazione nei confronti degli enti locali, i quali debbono sopperire alle loro spese di carattere ordinario attraverso quelle che sono le contribuzioni ordinarie dei cittadini, e, nel caso particolare, nei confronti dei Comuni poveri che debbono dare come gli altri Comuni i servizi ai cittadini in uguale misura e, oserei dire, in uguale grado di civiltà degli altri Comuni?

Donde la necessità, in effetti, di vedere se questa legge che il Governo ci ha promesso, e che dovrà consentire agli enti locali di far fronte a queste spese, sia efficiente e in misura tale che questo grosso problema sia una volta per sempre risolto.

Probabilmente il Governo procederà con molta cautela nel concedere quell'aumento delle possibilità, da parte dei Comuni e delle Province, di avere dei contributi dallo Stato. È

indubbia, peraltro, un'altra cosa: il senatore Minio ha detto che questi bilanci, che ormai sono stati controllati dalle autorità tutorie, dovrebbero essere esatti nel senso che i Comuni hanno fatto tutto il loro sforzo, sia nelle spese che nelle entrate. Io debbo sollevare su questo argomento qualche dubbio in questo senso: a me consta che non tutti i Comuni hanno fatto quello che debbono fare i buoni padri di famiglia, cioè gestire l'amministrazione con uno stretto rigore di carattere economico, nel senso che vi sono Comuni gravati da una quantità di personale superfluo, cosa questa che va a passivo del conto economico del Comune stesso. È una piaga che non si può certo risolvere rapidamente, ma che, è indubbio, rende ancor più difficile la situazione in questi Comuni che sono dei grossi Comuni, che hanno così i loro problemi aggravati in modo non indifferente. Al riguardo avremmo desiderio di conoscere se le autorità di controllo abbiano esaminato i bilanci facendo giusto parametro tra le spese che il Comune dovrebbe sostenere e quelle che il Comune in effetti fa, conseguentemente se, diremo così, le autorità tutorie hanno veramente e profondamente esaminato il bilancio del Comune non alla stregua di cifre esposte, quali quelle che ci vengono presentate, ma se in effetti si è fatto un esame sottostante.

Questo nell'interesse della regolarità della pubblica amministrazione, perchè il pubblico denaro deve essere speso con molto raziocinio e criterio e non deve essere buttato via per cose superflue o inutili. Ogni spesa, invece, deve essere fatta in maniera tale da esser certi di non spendere, come capita spesso, 150 o 200 per un determinato servizio per il quale sia sufficiente una spesa di 100.

Questo premesso, ritengo che si dovrebbe esaminare a fondo il problema sollevato dal senatore Minio, quello cioè riguardante gli enti locali che sono poveri e che debbono trovare un qualche correttivo alla loro situazione economica. Il senatore Minio ha precisato al riguardo, con una espressione che mi trova pienamente solidale, che occorre un intervento fondato su un motivo di solidarietà nazionale. Conseguentemente si dovrebbe stabilire nel provvedimento, che sistemerà questa parte dei

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

84ª SEDUTA (22 febbraio 1956)

bilanci dei Comuni e delle Provincie, un qualche cosa che potrebbe essere un contributo a carattere continuativo da parte dello Stato per quei Comuni e per quelle Provincie che, in effetti, per la loro situazione economica locale attuale ed anche per quella del prossimo futuro, non sono in condizioni tali da avere i cespiti necessari per ottenere quei miglioramenti dei servizi pubblici che sono indispensabili.

Per questi motivi, ritengo che le proposte che verranno fatte dovranno essere esaminate attentamente, per vedere se si può correggere il provvedimento che stiamo discutendo.

JANNACCONE. Mi sembra che le osservazioni e le intenzioni dei senatori Minio e Roda trasportino la questione in un altro campo. Essi partono da un principio, dirò così, statalista, vale a dire che lo Stato debba venire in aiuto dei Comuni con contributi oppure colmando il *deficit* dei loro bilanci.

Ora questo è un principio in contrasto sia con l'articolo 5 della Costituzione, sia con la opinione generale favorevole al decentramento amministrativo. Se si ammette questa tendenza e questa opportunità del decentramento amministrativo, è evidente che i Comuni debbano assumere determinate funzioni, ma anche le relative responsabilità e quindi far fronte essi stessi alle proprie necessità.

Con l'altro principio il cittadino di Torino, in quanto contribuente italiano, dovrebbe pagare anche le pazzie o le disgrazie, mettiamo, dei comuni di Messina, di Palermo, ecc.

Quindi, in linea di principio, sono contrario a quelle che mi sembrano le intenzioni dei senatori Minio e Roda, cioè di presentare emendamenti che addossino allo Stato il carico del disavanzo dei Comuni. Invece rientra nella logica, dirò così, del decentramento amministrativo che i Comuni, che si trovino in disavanzo, facciano dei mutui come ogni debitore privato che si vale di questo mezzo per sopperire alle sue momentanee difficoltà di bilancio. Sono però assolutamente contrario alla disposizione dell'articolo 4, secondo la quale questi mutui debbono essere concessi dagli istituti autorizzati dal Ministero del tesoro, anche in deroga ai rispettivi statuti.

Io ho sempre combattuto, e parecchie mie relazioni lo attestano, questo abuso della deroga agli statuti degli enti finanziari, perchè mette a carico di Istituti bancari e finanziari obblighi che essi non hanno assunto e che possono ritorcersi a danno della loro clientela ordinaria.

GAVA. Hanno una facoltà, non un obbligo!

JANNACCONE. Sono di quelle facoltà che quando sono concesse dal Governo diventano obblighi.

GAVA. In realtà ci si serve molto parcamente di questa norma, anzi vi posso dire che per alcuni casi, da alcuni istituti questa norma viene applicata in misura inferiore alle loro possibilità, specialmente dopo determinati provvedimenti adottati dal Tesoro in materia di tassi di interesse.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui** »
(1356) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Versamento di ritenute erariali per importi esigui e proroga nella presentazione dei rendiconti amministrativi pure di importi esigui ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BRACCESI, *relatore*. Il presente disegno di legge ha per oggetto, nei suoi due articoli, alcune semplificazioni che rientrano in una serie di provvedimenti in parte già attuati ed in parte allo studio, ispirantisi a snellire alcune procedure lunghe e laboriose che, se giustificate da necessità di ordine amministrativo di controllo per le operazioni di rilievo, appaiono

una inutile bardatura per le operazioni riflettenti importi modesti o addirittura insignificanti. Ricordo, a mo' d'esempio, che io stesso fui relatore di un disegno di legge approvato in questa Commissione per l'eliminazione dei crediti di Stato di dubbia e difficile esazione.

Cosa dispone la presente proposta? Con l'articolo 1 si autorizza l'Amministrazione dello Stato ad eseguire, cumulativamente — sotto alcune condizioni — alla fine di ogni esercizio finanziario, anzichè volta per volta, l'ammonter delle ritenute eseguite per tasse, ecc.

Con il medesimo articolo 1 si stabilisce inoltre che quando, nonostante ciò, alla fine dell'esercizio l'importo dei versamenti predetti non superi, come molte volte succede, sullo stesso capitolo di spesa e per ciascun tributo, la somma di lire 5.000, questi non siano eseguiti e l'importo relativo sia mandato in economia.

L'articolo 2 del disegno di legge dispone invece che, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000, i conti siano presentati al termine dell'esercizio stesso.

Il disegno di legge è di portata molto modesta. Io vorrei però ricordare alla Commissione, come lo ha ricordato del resto la relazione ministeriale, quale sia il risparmio di lavoro che si ottiene nei confronti del procedimento fin qui adottato. Tale procedimento infatti consta delle seguenti operazioni: 1) compilazione dei mandati e delle relative fatture di versamento; 2) visto e registrazione dei mandati stessi da parte delle Ragionerie centrali sul registro copia mandati e loro invio alla Corte dei conti; 3) registrazione dei mandati da parte della Corte dei conti ed invio degli stessi alla Direzione centrale del Tesoro; 4) ammissione a pagamento dei mandati da parte della Direzione generale del Tesoro ed invio alla tesoreria; 5) emissione, da parte della tesoreria, delle quietanze di entrata e trasmissione delle stesse alla competente Ragioneria; 6) scritturazione della tesoreria e restituzione dei titoli; 7) registrazione sul registro copia mandati dei titoli. Ora, questa stessa è la dimostrazione della utilità del presente disegno di legge.

La limitazione del numero di tali operazioni reca quindi un reale vantaggio, e poichè il provvedimento non comporta oneri, in quanto le mancate entrate sono compensate da corrispondenti economie nei capitoli di spesa; poichè non altera in modo sensibile i risultati complessivi dei capitoli di bilancio a fine esercizio; visto che la Corte dei conti, a Sezioni unite, si è pronunciata favorevolmente al provvedimento; considerato anche che la Camera dei deputati lo ha già approvato; chiedo il vostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'ex Ministro, senatore Gava, di volermi fornire un chiarimento. Noi siamo favorevoli a tutto ciò che possa semplificare l'attuale procedura; ma, se per ogni mandato debbono essere ugualmente svolte le sette operazioni indicate dal relatore, e se il controllo deve avvenire indistintamente per tutti i singoli mandati, con la sola differenza di eseguirlo alla fine dell'anno anzichè volta per volta, non vedo quale sia l'effettiva semplificazione arrecata dal presente disegno di legge.

GAVA. Il disegno di legge stabilisce che si esegua un'unica operazione di controllo al posto delle sette previste nell'attuale procedura, con un risparmio di spesa evidentemente notevole.

Non c'è dubbio che il controllo si debba sempre eseguire per tutte le operazioni che implicano impiego di denaro; ma anche il controllo, quando ci si trova di fronte ad un versamento relativo, ad esempio, ad uno stipendio il cui importo è preventivamente conosciuto e si constata che le somme corrispondono, viene ad essere enormemente facilitato.

L'attuale provvedimento, quindi, può sembrare di natura secondaria, ma è invece veramente notevole ai fini di una migliore amministrazione e ad una riduzione dei costi del servizio.

RODA. Ma, se il controllo deve essere efficiente come lo è attualmente, e se la Corte dei conti si troverà a fine d'anno di fronte ad un controllo massiccio di tutto un esercizio, ne risulterà necessariamente un aggravio di compiti e si perderà allora tutto il tempo che si è

risparmiato mese per mese, perchè, dovendo il controllo essere eseguito, come è ovvio, per i singoli addendi e non per le somme, vi sarà allora una massa ingentissima di lavoro da svolgere.

GAVA. Se fosse esatto quello che dice il collega Roda, saremmo d'accordo sul fatto che si svuoterebbe di risultato l'attuale provvedimento.

Ma egli deve tener presente che il controllo è una sola delle sette operazioni intermedie che si debbono compiere, in base all'attuale procedura, e che verrebbero quindi abolite. Inoltre, praticamente anche il controllo, come ho detto, viene agevolato quando si conosce già quali debbano essere i risultati.

RODA. Sono soddisfatto delle spiegazioni date dal senatore Gava.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura :

Art. 1.

Il versamento delle ritenute per imposte e tasse, da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche se ad ordinamento autonomo, sarà effettuato, anzichè alle attuali scadenze, alla fine dell'esercizio finanziario, quando l'ammontare delle ritenute stesse, da versare a carico di ciascun capitolo di spesa e per ogni tributo, sia inferiore alle lire cinquantamila.

Qualora, alla fine dell'esercizio, l'ammontare dei versamenti da effettuare per ciascun capitolo di spesa sia inferiore, per ciascun tributo, alle lire cinquemila, le Amministrazioni non eseguiranno i versamenti stessi e l'importo relativo costituirà economia.

(È approvato).

Art. 2.

In deroga al 1º comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi

di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5.000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » (1355) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Equiparazione, nei riguardi dell'imposta di bollo, alle delegazioni non negoziabili, delle delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, Province ed altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro - Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Trabucchi, se non vi sono osservazioni riferirà sul disegno di legge il senatore Gava.

GAVA, *f.f. relatore*. Poichè le disposizioni di legge circa le delegazioni di pagamento rilasciate dai Comuni, dalle Province e da altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza, non prevedono e non escludono per le delegazioni stesse il diritto della negoziabilità, è sorto il dubbio da parte del Ministero delle finanze se non si debba applicare a queste delegazioni la disciplina adottata per quelle negoziabili. Ora sta di fatto che le delegazioni cui si riferisce il presente disegno di legge non sono mai state negoziate, nè è intenzione della Cassa depositi e prestiti di negoziarle, sicchè, in via di fatto, esse pos-

sono essere benissimo equiparate alle delegazioni non negoziabili e quindi essere esenti dalla applicazione della imposta valevole per le delegazioni negoziabili.

Sembra quindi che il provvedimento sia assolutamente opportuno, anche per non aggravare i Comuni di spese nella contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti, e che il dubbio sollevato dal Ministero delle finanze, appunto per le ragioni da me esposte, debba essere superato attraverso questo semplicissimo provvedimento.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, con l'attuale disegno di legge si considerano *juris et de jure* non negoziabili quelle delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza per le quali, non essendovi particolari disposizioni di legge, era sorto il dubbio che potessero essere negoziabili.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il secondo comma della nota marginale all'articolo 6 della tariffa allegato A al decreto

presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

«Le delegazioni non negoziabili sono soggette all'imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, prevista dagli articoli 1 e 2 della presente tariffa. Alla stessa imposta fissa di lire 200 per ogni foglio, da corrispondersi mediante marche con l'osservanza dei limiti e delle condizioni di cui all'articolo 10 del decreto, sono soggette le delegazioni rilasciate dai comuni, province e da altri enti pubblici a favore del Ministero del tesoro. Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.